

**DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI OFFERTE
MIGLIORATIVE PER LA CESSIONE *PRO SOLUTO*, A TITOLO ONEROSO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTT. 106 E 107 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, DI CREDITI LITIGIOSI E RELATIVE AZIONI,
DEL FALLIMENTO DIESEL CENTER S.P.A.**

* * *

Indice

I. Premessa	1
II. Condizioni di vendita	4
III. Accesso alla Documentazione e attività di <i>due diligence</i>	7
IV. Offerte definitive e vincolanti	10
V. Apertura dei plichi – Eventuale fase di rilanci sul prezzo - Aggiudicazione	12
VI. Sottoscrizione del Contratto di Cessione – Imposte, tasse e spese	14
VII. Disposizioni finali	15

* * *

I. Premessa

1. Il presente documento (il “**Disciplinare di Gara**”) ha la finalità di illustrare e disciplinare le modalità di svolgimento della procedura competitiva per l’individuazione di eventuali offerte migliorative per la cessione *pro soluto*, a titolo oneroso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 107 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**I. fall.**”), dei Crediti (come *infra* definiti) di titolarità del Fallimento Diesel Center S.p.A. (il “**Fallimento**” o il “**Cedente**”) e dei relativi accessori e azioni (come *infra* dettagliati), giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Fallimento in data 12.10.2026 e contestuale integrazione del programma di liquidazione del Fallimento.
2. In data 9.9.2026, il Cedente ha ricevuto un’offerta vincolante e irrevocabile per (i) l’acquisto *pro-soluto* dei Crediti come *infra* definiti e individuati, e dei relativi accessori e azioni, per un corrispettivo pari a complessivi Euro 1.000.000,00 (unmilione/00; il “**Prezzo d’Acquisto**”); e (ii) il conseguente subentro dell’acquirente nei relativi Procedimenti (come *infra* definiti), anche ex art. 111 c.p.c. (l’ “**Offerta Vincolante**”).
3. Unitamente alla trasmissione dell’Offerta Vincolante, il Cedente ha ricevuto, a conferma della serietà degli impegni assunti dall’offerente con detta offerta, l’importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) (la “**Cauzione**”).
4. I crediti litigiosi oggetto dell’Offerta Vincolante derivano dall’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. promossa dal Fallimento nei confronti di taluni *ex* amministratori di Diesel Center S.p.A. (i “**Convenuti**”) innanzi al Tribunale di Genova (Sez. Imprese, R.G. n. 5194/2023, G.

Rel. Dott.ssa Giordano; l' "**Azione di Responsabilità**"). Tale giudizio è stato definito in primo grado con la sentenza n. 1626/2025 in data 17.6.2025 del Tribunale di Genova, favorevole al Fallimento (la "**Sentenza di Primo Grado**") ed è attualmente pendente in grado di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Genova *sub* R.G. n. 705/2025, a seguito dell'impugnazione della Sentenza di Primo Grado da parte dei convenuti. In tale contesto, la Corte d'Appello di Genova ha respinto – con decreto del 27.11.2025 e successiva ordinanza del 23.3.2026 – l'istanza di sospensione *ex* artt. 283 e 351 c.p.c. proposta dai Convenuti in data 25.11.2025 e, pertanto, la Sentenza di Primo Grado è provvisoriamente esecutiva. Il credito risarcitorio del Fallimento nei confronti di tali soggetti ammonta, ad oggi, ad oltre Euro 19 milioni.

5. A tutela e/o ai fini della realizzazione del suddetto credito litigioso, il Fallimento – oltre all'Azione di Responsabilità – ha avviato taluni procedimenti cautelari, procedure esecutive e ulteriori azioni ordinarie (i "**Procedimenti**"). Il tutto come sinteticamente dettagliato nella tabella *infra* ⁽¹⁾:

#	Tipo di procedimento	Oggetto del giudizio/procedimento	Organo giudicante	R.G./R.G.E.
1.	Giudizio ordinario	Azione di responsabilità <i>ex</i> art. 146 l.fall.	Tribunale di Genova	5194/2023 79/2023 3584/2023 (sequestro conservativo convertito in pignoramento per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado)

⁽¹⁾ Per completezza si dà atto che:

- (i) dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia è stato incardinato un procedimento, nei confronti di uno dei convenuti, nell'ambito del quale (per quanto noto) sono stati contestati al medesimo in larga parte i medesimi fatti contestati nell'ambito dell'Azione di Responsabilità (il "**Procedimento Penale**"). In data 24.6.2025 è stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale della Spezia. Avendo già ottenuto la Sentenza di Primo Grado, il Fallimento – previa autorizzazione del Giudice Delegato – non si è costituito parte civile nel predetto procedimento. Nell'ambito del Procedimento Penale è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo su taluni beni;
- (ii) il medesimo convenuto risulta aver chiesto l'accesso a un procedimento di Gestione della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 65 ss. (*sub specie* di "**Ristrutturazione dei debiti del consumatore**") ovvero (non essendo allo stato ancora definito l'effettivo strumento che verrà utilizzato) degli artt. 268 ss. ("**Liquidazione controllata del sovraindebitato**") D. Lgs. 14/2019, ss. mm. ii., con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia (n. 15/2025 Reg. Affari OCC La Spezia – prot. 63E). Tale procedimento si trova, allo stato, in fase di quiescenza non essendo stato dato impulso da parte del debitore istante. Il presente procedimento, per quanto occorrer possa, è compreso nella definizione di "Procedimenti" di cui *supra*.

			Corte d'Appello di Genova	705/2025
2.	Giudizio ordinario	Azione revocatoria <i>ex art. 2901 c.c.</i>	Tribunale di La Spezia	657/2024 Azione revocatoria <i>ex art. 2901 c.c.</i> in relazione ad atti di alienazione della nuda proprietà di immobili siti in Cortina d'Ampezzo e La Spezia, a favore di taluni familiari dei Convenuti (gli “ Altri Convenuti ” e, unitamente ai Convenuti, i “ Debitori Ceduti ”), posti in essere in data 6.12.2019 (l’ “ Azione Revocatoria ”). Nell’ambito dell’Azione Revocatoria sono state svolte, in via subordinata, domande di condanna per c.d. revocatoria risarcitoria anche nei confronti degli Altri Convenuti.
3.	Giudizio ordinario	Fondo patrimoniale	Tribunale di La Spezia	606/2026
4.	Esecuzione immobiliare	Immobile in La Spezia, via Galilei	Tribunale di La Spezia	90/2023 e 36/2025 (e subprocedimenti di opposizione)
5.	Esecuzione Immobiliare	Immobili in Lerici – Località Codina (proprietà) e La Spezia Corso Nazionale 5 (usufrutto)	Tribunale di La Spezia	60/2025 (e subprocedimenti di opposizione)
6.	Esecuzione Immobiliare	Immobili in Cortina, via Faloria 54 (usufrutto)	Tribunale di Belluno	55/2025
7.	Esecuzione mobiliare	Beni mobili	Tribunale di La Spezia	58/2023 (e subprocedimenti di opposizione, nonché reclamo <i>ex art. 534-ter c.p.c.</i>)

In considerazione di quanto precede, i Crediti sono contestati dai Convenuti – e dagli Altri Convenuti – e sono attualmente *sub iudice*.

6. I soggetti interessati a partecipare alla procedura competitiva per l'individuazione di eventuali offerte migliorative rispetto all'Offerta Vincolante (fermi i termini e le condizioni di cui alla stessa sopra sinteticamente riepilogati), potranno avere accesso a maggiori informazioni sui Crediti e sui relativi Procedimenti accedendo alla Documentazione, come *infra* definita, previa apposita richiesta di accesso (la “**Richiesta di Accesso**”) da trasmettersi al seguente indirizzo: f9.2021laspezia@pecfallimenti.it, nei termini e unitamente alla documentazione di cui *infra* e **previa sottoscrizione dell’Impegno di Riservatezza (come *infra* definito) e del presente Disciplinare di Gara**, come *infra* definiti.
7. La gestione della procedura competitiva è stata affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato dal Tribunale di La Spezia, da identificarsi nella società SO.VE. S.r.l., C.F.: 02462540200, con sede operativa in La Spezia, Piazza Dante Alighieri, 34 e sede legale in Mantova, Piazza Viterbi, 3 (l' “**IVG**”).
8. Al fine di dare ampia pubblicità alla presente procedura competitiva, l'IVG ha provveduto a pubblicare, in data 15.10.2026, un invito (l' “**Invito**”) a partecipare alla procedura competitiva per l'individuazione di offerte vincolanti migliorative rispetto all'Offerta Vincolante sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti *internet* collegati all'IVG (<https://www.ivgspezia.it/>; <https://www.ivgroma.com/>; <https://www.ivgmantova.it/>; <https://www.ivggenova.it/>; <https://www.ivgmonza.it/>; <https://www.ivgverona.it/>) e alla società AstaLegale (<https://www.astalegale.net/>).
9. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dei Crediti (come *infra* definiti), giusta autorizzazione del Giudice Delegato, a seguito della procedura competitiva, si procederà alla stipula, a spese dell'aggiudicatario, del contratto di cessione dei Crediti (come *infra* definiti) e dei relativi accessori e azioni tra quest'ultimo e il Fallimento (il “**Contratto di Cessione**”).

* * *

II. Condizioni di vendita

10. La cessione ha ad oggetto i crediti litigiosi vantati dal Fallimento nei confronti dei Debitori Ceduti, rivenienti dall'Azione di Responsabilità e oggetto della Sentenza di Primo Grado e successivi e/o connessi provvedimenti e/o procedimenti, anche cautelari ed esecutivi, ivi inclusi i crediti litigiosi (anche nei confronti degli Altri Convenuti, oltre che di uno dei Convenuti) rivenienti dall'Azione Revocatoria (i “**Crediti**”) – comprensivi di capitale, interessi e ogni altro

importo, accessorio, azione e/o domanda –, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 1260 e ss. c.c., nonché 106 e 107 l.fall. Nella cessione devono intendersi altresì ricompresi, occorrendo anche ai sensi dell'art. 106 l. fall.:

- l'Azione di Responsabilità, gli altri Procedimenti e i provvedimenti anche cautelari ivi resi, nonché gli ulteriori procedimenti e provvedimenti che dovessero essere promossi ed emessi nei confronti di uno o più dei Convenuti fino alla sottoscrizione del Contratto di Cessione;
- l'Azione Revocatoria e le domande, eccezioni e richieste ivi svolte, anche nei confronti degli Altri Convenuti;
- ogni azione e/o diritto connesso e/o strumentale ai Crediti fatti valere nell'ambito dell'Azione di Responsabilità, con espressa esclusione dei crediti afferenti al/rivenienti dal Procedimento Penale, ferma l'impossibilità per il Fallimento di transigere, rinunciare o concordare, nell'ambito di tale procedimento, alcuna richiesta di risarcimento tale da pregiudicare i Crediti senza il previo consenso dell'aggiudicatario;
- gli accessori, gli interessi e le spese (anche legali) liquidate nei provvedimenti giudiziali nell'ambito dei Procedimenti, ove non già incassati dal Fallimento alla data del 30.9.2026.

11. Ai sensi dell'art. 1263 c.c., i Crediti saranno e si intenderanno ceduti con tutti gli accessori ad essi pertinenti e inerenti.
12. I Crediti (ivi inclusi i crediti per costi e riscossioni) saranno trasferiti all'acquirente, *post* aggiudicazione, alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione (la “**Data di Esecuzione**”), con effetto economico a decorrere dal 30.9.2026. Resta espressamente inteso che le spese legali relative a fasi dei Procedimenti da espletarsi a far data dal 30.9.2026, non superiori ai medi tariffari applicabili a dette fasi dei Procedimenti (fermi gli eventuali diversi accordi con i legali incaricati e con l'acquirente), saranno a carico dell'acquirente.
13. In aggiunta, si evidenzia che il perfezionamento del Contratto di Cessione comporterà il contestuale subentro, anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dell'acquirente nei Procedimenti (nonché negli ulteriori procedimenti che dovessero essere promossi fino alla sottoscrizione del Contratto di Cessione) e l'estromissione del Fallimento stesso dai menzionati Procedimenti. Quanto precede con la precisazione che, laddove ciò non avvenisse, l'acquirente terrà manlevato e indenne il Fallimento da tutte le spese e i costi (ragionevolmente documentati e sottoscritti) che il Fallimento dovesse sostenere con riferimento a tali Procedimenti, fino a un limite massimo complessivo da concordarsi in buona fede, con cessazione di tale obbligo di manleva al momento della

conclusione dei Procedimenti, purché detto obbligo (ove sorto) sia stato regolarmente adempiuto.

14. Tenuto conto del fatto che (i) il Cedente è una **procedura fallimentare** e (ii) i Crediti sono attualmente **contestati** (anche giudizialmente) dai Debitori Ceduti, ai sensi dell'art. 1266 c.c., il Cedente rilascerà con riferimento ai Crediti esclusivamente le seguenti garanzie circa il fatto che, alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione:
- (i) il Fallimento è titolare esclusivo e ha la libera disponibilità dei Crediti;
 - (ii) i Crediti sono liberamente cedibili;
 - (iii) sui Crediti non gravano garanzie;
 - (iv) nell'ambito dei Procedimenti, alla data del presente Disciplinare di Gara, non vi sono altri convenuti costituiti se non i Convenuti, gli Altri Convenuti, la banca che ha promosso il procedimento esecutivo *sub* R.G.E. 90/2023-36/2025 del Tribunale di La Spezia e che è convenuta nel giudizio *sub* R.G. 606/2026 del Tribunale di La Spezia (fermi i reclamanti/opponenti nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. 58/2023). Non vi sono, inoltre, altri attori oltre al Cedente in relazione ai Crediti, mentre vi sono altri creditori dei Convenuti per titoli diversi;
15. Fatto salvo unicamente quanto sopra, nessuna ulteriore dichiarazione o garanzia sarà rilasciata dal Cedente, né potrà essere invocata dall'acquirente. In particolare, il Cedente non garantirà la, e non risponderà in alcun caso della, solvenza attuale e/o futura solvibilità dei Debitori Ceduti, né sarà responsabile verso alcuno per l'eventuale inadempimento dei Debitori Ceduti ad alcuna delle obbligazioni relative ai Crediti, incluse le obbligazioni cartolari e di qualsivoglia altra natura. L'acquirente assumerà ogni rischio inerente alla solvibilità dei Debitori Ceduti, così come all'adeguatezza, al mantenimento e all'escutibilità delle eventuali garanzie e/o dei provvedimenti cautelari e trascrizioni che dovessero assistere i - e/o inerire ai - Crediti, con manleva integrale del Cedente per qualsiasi pregiudizio, anche di natura fiscale, che derivasse all'acquirente dalla cessione dei Crediti.
16. L'acquirente darà corso, a propria cura e spese, a tutte le forme di pubblicità da eseguirsi (occorrendo, con la collaborazione del Cedente) ai fini dell'opponibilità della cessione ai Convenuti e agli Altri Convenuti, con la conseguenza che, a partire dalla data della notificazione della cessione, ogni obbligazione di pagamento dovrà essere adempiuta esclusivamente in favore del soggetto designato come acquirente, secondo le istruzioni che quest'ultimo fornirà. Nel corso della procedura competitiva, nonché nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione (con

contestuale accettazione dell'offerta) e la stipula del Contratto di Cessione, il Fallimento si asterrà da atti che possano pregiudicare la positiva risoluzione e recuperabilità dei Crediti, salvo accordo scritto con l'acquirente.

17. Le presenti condizioni sono condizioni essenziali e dovranno essere espressamente riportate nelle eventuali offerte che verranno sottoposte al Cedente nell'ambito della procedura competitiva di cui al presente Disciplinare.

* * *

III. Accesso alla Documentazione e attività di *due diligence*

18. L'accesso alla documentazione contenente una serie di dati e informazioni sui Crediti, nonché sui relativi accessori e azioni (come meglio dettagliati *supra* al punto 10) (la “**Documentazione**”) e, più in generale, la partecipazione alla procedura di vendita dei Crediti sono riservati a banche, intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB, società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, nonché a società operative nel settore del *litigation funding* e/o dell'acquisto, anche tramite concordato fallimentare, di crediti deteriorati e/o azioni giudiziali, anche relativi a procedure concorsuali, fermo quanto indicato *infra*.
19. L'accesso alla Documentazione, e più in generale la partecipazione alla procedura di vendita dei Crediti, non è consentito ai Convenuti e agli Altri Convenuti, nonché a loro parenti e affini, a soggetti ad essi direttamente e/o indirettamente riconducibili, alle società da essi partecipate, direttamente o indirettamente, alle società da queste ultime controllate e/o a quelle sottoposte a comune controllo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 571 c.p.c. (applicabile in virtù del richiamo contenuto all'art. 107, comma 2, l.fall.).
20. Al fine di accedere alla Documentazione, i soggetti interessati dovranno inviare all'indirizzo f9.2021laspezia@pecfallimenti.it sopra indicato (con copia all'IVG all'indirizzo so.ve.srl@legalmail.it) la Richiesta di Accesso, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'accesso alla Documentazione o da un procuratore munito dei relativi poteri di rappresentanza, corredata dai seguenti documenti:
- (a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e della visura camerale aggiornata del richiedente o di documentazione ad essa equivalente;
 - (b) schema ricostruttivo della catena di controllo del richiedente sino a risalire all'apice della medesima;

- (c) elenco dei membri degli organi sociali del richiedente e allegata dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, da parte di ciascuno, di non essere sottoposto a misure interdittive o cautelari di cui agli art. 13, 14, 15, 16, 45 del D. Lgs. 231/2001, né a procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legge antimafia (D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) e di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del D.M. 169/2020;
- (d) bilanci civilistici del richiedente e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi *ovvero*, per il caso in cui il richiedente l'accesso alla Documentazione sia un soggetto costituito da meno di tre anni, copia dei bilanci disponibili e copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del soggetto che controlla il richiedente e degli altri soci a questo legati da patti parasociali e/o che partecipano e/o concorrono al controllo o che hanno sulla stessa un'influenza notevole o un qualche diritto di veto o di rappresentanza nei suoi organi sociali e di controllo;
- (e) copia dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria, dell'iscrizione all'albo degli intermediari autorizzati tenuto dalla Banca d'Italia, dell'iscrizione all'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999 *ovvero* evidenza dello svolgimento dell'attività di *litigation funding* e/o di acquisto, anche tramite concordato fallimentare, di crediti deteriorati e/o azioni giudiziali, anche relativi a procedure concorsuali;
- (f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal precedente punto 19 e dal successivo punto 21.

21. Non sono ammesse Richieste di Accesso formulate:

- (i) per persona da nominare;
- (ii) provenienti da soggetti che, alla data di presentazione della Richiesta di Accesso, siano stati ammessi a procedura concorsuale o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'apertura di una procedura concorsuale, o siano comunque assoggettati a qualsiasi tipo di procedura, regolata dall'ordinamento italiano o estero, che denoti uno stato di insolvenza o di crisi, cessione dell'attività ovvero gestione coattiva;
- (iii) provenienti da soggetti sottoposti (e/o in cui amministratori e/o soci siano sottoposti) a indagini e/o procedimenti penali di qualsivoglia natura e/o siano (o siano state) parti in procedimenti nei confronti del Fallimento, ivi inclusi i Debitori Ceduti, nonché parenti e affini e/o soggetti ad essi direttamente e/o indirettamente riconducibili.

22. Più in generale, i soggetti di cui al precedente punto 21 e i soggetti di cui al precedente punto 19, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 571 c.p.c., applicabile *mutatis mutandis*, non potranno

partecipare alla procedura competitiva, né potranno rendersi cessionari dei Crediti e dei relativi accessori e azioni.

23. Esaminate le Richieste di Accesso pervenute a seguito dell'Invito, il Fallimento procederà a trasmettere a ciascuno dei richiedenti che (x) abbia inviato una Richiesta di Accesso corredata da tutte le informazioni/documenti di cui al precedente punto 20, lett. (a)-(f) e (y) sia stato ritenuto dal Cedente, sulla base del contenuto della documentazione prestata e del presente disciplinare, idoneo a proseguire nella procedura di vendita, con copia all'IVG, i seguenti documenti:
- (i) impegno alla riservatezza (l'“**Impegno di Riservatezza**”);
 - (ii) il presente disciplinare di gara (il “**Disciplinare di Gara**”).
24. La sottoscrizione per accettazione dei suddetti documenti e la restituzione degli stessi al Fallimento, mediante trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata f9.2021laspezia@pecfallimenti.it (con copia all'IVG all'indirizzo p.e.c. so.ve.srl@legalmail.it), costituisce condizione imprescindibile per l'accesso alla Documentazione e, più in generale, per l'effettuazione delle attività di *due diligence* e per la prosecuzione nella procedura di vendita dei Crediti.
25. A tutti i soggetti ritenuti idonei a proseguire nella procedura di vendita che abbiano sottoscritto per accettazione (e trasmesso al Fallimento, con copia all'IVG, nei termini di cui sopra) l'Impegno di Riservatezza e il Disciplinare di Gara, documento quest'ultimo che dovrà essere anche completato con l'indicazione dei nominativi e della posizione – es. dipendente, consulente legale, consulente finanziario etc. – dei soggetti incaricati di accedere alla Documentazione (il “**Team di Lavoro**”) e del soggetto designato come responsabile del Team di Lavoro (il “**Team Leader**”), l'IVG trasmetterà un *link* per l'accesso a una cartella condivisa *in cloud* ove sarà caricata la Documentazione (la “**Cartella Condivisa**”).
26. La *due diligence* avrà ad oggetto la Documentazione informativa resa disponibile nella Cartella Condivisa.
27. I soggetti ammessi alla consultazione della Documentazione (i “**Soggetti Ammessi**”) potranno sottoporre al Fallimento, con le stesse modalità indicate *supra* per la trasmissione delle Richieste di Accesso (*i.e.* mediante trasmissione a mezzo p.e.c. all'indirizzo f9.2021laspezia@pecfallimenti.it, con copia all'IVG all'indirizzo p.e.c. so.ve.srl@legalmail.it), richieste di informazioni, chiarimenti e/o ulteriore documentazione. Non saranno prese in considerazione richieste di informazioni, chiarimenti e/o documentazione generiche, meramente esplorative e/o tali da comportare un ingiustificato rallentamento della procedura di vendita. Le risposte e le eventuali integrazioni documentali saranno caricate in un'apposita sezione della Cartella Condivisa, previa

eliminazione dei riferimenti al soggetto richiedente, e messe a disposizione di tutti gli altri Soggetti Ammessi.

28. Tutte le informazioni contenute nella Documentazione dovranno essere autonomamente verificate dai Soggetti Ammessi.
29. Il Fallimento e, per quanto occorrer possa, l'IVG, consulenti o incaricati a qualsiasi titolo, non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia circa la correttezza e/o completezza delle informazioni e della Documentazione inserita nella Cartella Condivisa.

* * *

IV. Offerte definitive e vincolanti

30. Le offerte per l'acquisto dei Crediti con subentro nei Procedimenti e le ulteriori clausole e previsioni sopra specificate, dovranno **a pena di inammissibilità**:
- (i) contenere previsioni coerenti e in linea con il presente Disciplinare di Gara;
 - (ii) essere redatte in lingua italiana o inglese (in quest'ultimo caso munite di traduzione asseverata in lingua italiana);
 - (iii) contenere le generalità dell'offerente, del soggetto che lo rappresenta e dei relativi poteri, unitamente ai documenti e alle informazioni indicate al precedente punto 20 e all'indicazione dell'indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni relative alla presente procedura competitiva;
 - (iv) pervenire presso gli Uffici di SO.VE. S.r.l. in Piazza Dante Alighieri n. 34, La Spezia, a mezzo posta raccomandata a/r o a mani previo appuntamento telefonico, in plico chiuso recante la dicitura "*Offerta Vincolante per l'acquisto dei Crediti Fallimento Diesel Center S.p.A.*", entro le ore **12:00 (CET) del giorno 3 dicembre 2026** (il "**Termine**") (restando inteso che farà fede la data di ricezione presso l'IVG di dette offerte);
 - (v) essere espressamente dichiarate irrevocabili per un periodo di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del Termine;
 - (vi) essere siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce per esteso dal legale rappresentante (o da procuratore debitamente autorizzato) dell'offerente munito dei necessari poteri;
 - (vii) indicare il prezzo complessivamente offerto ("**Prezzo Offerto**") per l'acquisto dei Crediti e dei relativi accessori e azioni, che non potrà in nessun caso essere inferiore a quello indicato nell'Offerta Vincolante posta a base di gara. Non sarà dunque ammissibile

l'offerta minima pari al 75% del prezzo offerto nell'Offerta Vincolante, anche in deroga all'art. 571 c.p.c.;

- (viii) essere accompagnate dalla contabile del versamento di un deposito cauzionale infruttifero tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT 65 L 08726 49840 000000837920 intestato a “*Fallimento Diesel Center spa*” presso Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo S.c.a.r.l. di importo pari almeno al 10% del prezzo di acquisto offerto. Il versamento dovrà recare la seguente causale: “*avviso di vendita del 15.10.2026, deposito cauzionale offerta vincolante presentata da [●]*”. L'accredito del deposito cauzionale sul suddetto conto corrente dovrà in ogni caso avvenire entro il Termine per la presentazione delle offerte sopra indicato e copia della contabile del versamento dovrà essere inclusa nel plico recante l'offerta;
- (ix) recare l'espresso impegno dell'offerente a:
 - (a) stipulare il Contratto di Cessione dei Crediti e dei relativi accessori e azioni, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione (previa autorizzazione del Giudice Delegato), secondo il testo (non suscettibile di modifiche sostanziali) che verrà predisposto dai legali del Fallimento, in linea con il presente Disciplinare di Gara, e che verrà caricato in bozza nella Cartella Condivisa;
 - (b) pagare il Prezzo Offerto per l'acquisto dei Crediti contestualmente (ed in unica soluzione) alla sottoscrizione del Contratto di Cessione; e, più in generale,
 - (c) adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Disciplinare di Gara e derivanti dall'offerta e dall'eventuale aggiudicazione dei Crediti, pena la perdita di quanto versato a titolo di deposito cauzionale ed il diritto della Cedente di incamerare definitivamente tale importo a titolo di penale;
- (x) essere corredate dai seguenti documenti (i cui contenuti costituiranno parte integrante ed essenziale dell'offerta):
 - (a) documentazione attestante i poteri di firma del/i soggetto/i firmatario/i dell'offerta e dei documenti alla stessa acclusi;
 - (b) Disciplinare di Gara siglato in ogni pagina dal legale rappresentante/procuratore dell'offerente, in segno di conferma ed integrale accettazione dei relativi termini e condizioni;

- (c) una copia, siglata in ogni pagina, della bozza del Contratto di Cessione dei Crediti che verrà caricata nella Cartella Condivisa (come indicato *supra*), per accettazione dei relativi termini e condizioni sostanziali.
- 31. L'offerta, a pena di irricevibilità e inammissibilità, non potrà contenere condizioni o altri termini/previsioni tesi a condizionarne, limitarne o escluderne in tutto o in parte l'efficacia e/o comunque condizioni o termini diversi da quelli indicati nel presente Disciplinare di Gara.
- 32. Fermo quanto sopra previsto in merito al diritto del Cedente di incamerare definitivamente la cauzione infruttifera a titolo di penale in caso di inadempimento da parte dell'offerente ad uno o più degli obblighi derivanti dalla relativa offerta, la cauzione versata:
 - (i) ove versata da chi non risulti aggiudicatario, verrà restituita all'offerente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi del primo dei seguenti eventi:
 - (a) stipula del Contratto di Cessione dei Crediti (e dei relativi accessori e azioni) ad un soggetto diverso dall'offerente;
 - (b) interruzione della procedura competitiva per effetto di una decisione del Cedente o di qualsivoglia autorità giudiziaria competente;
 - (c) scadenza dell'offerta;
 - (ii) ove versata dall'aggiudicatario, sarà definitivamente imputata in conto prezzo all'atto della sottoscrizione del Contratto di Cessione e del pagamento del corrispettivo ivi previsto.

* * *

V. Apertura dei plichi – Eventuale fase di rilanci sul prezzo - Aggiudicazione

- 33. Scaduto il Termine per l'invio delle offerte vincolanti, il Fallimento, in persona del Curatore, in data **4 dicembre 2026 ore 12:00 (CET)**, provvederà, presso gli uffici dell'IVG, all'apertura dei plichi ricevuti e procederà poi all'esame delle offerte ivi contenute.
- 34. Il Curatore verificherà la correttezza e l'ammissibilità delle offerte pervenute secondo quanto previsto dal presente Disciplinare di Gara.
- 35. Nel caso in cui, entro il Termine, non sia pervenuta alcuna offerta ulteriore rispetto all'Offerta Vincolante *ovvero* tutte le eventuali offerte pervenute, diverse dall'Offerta Vincolante, siano inammissibili in quanto non conformi alle disposizioni del presente Disciplinare di Gara, i Crediti (e i relativi accessori e azioni) saranno aggiudicati provvisoriamente in favore di colui che ha presentato l'Offerta Vincolante (con facoltà di quest'ultimo di designare come acquirente

finale un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, s.m.i., dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima dell'autorizzazione del Giudice Delegato). L'aggiudicazione definitiva potrà, infatti, intervenire solo previa autorizzazione del Giudice Delegato.

36. Nel caso in cui, invece, siano pervenute entro il Termine una o più offerte ulteriori rispetto all'Offerta Vincolante ammissibili (e valide), il Fallimento, con il supporto dell'IVG, procederà all'apertura di una fase di rilanci sul prezzo, per importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) con le modalità tecniche e le tempistiche che saranno, se del caso, tempestivamente comunicate per iscritto a mezzo p.e.c. agli indirizzi indicati nell'offerta.
37. A tale fase di rilanci sul prezzo saranno invitati tutti i soggetti le cui offerte siano state ritenute valide e ammissibili, nonché il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante.
38. Il prezzo che sarà posto a base dell'asta (da effettuarsi nella sopra citata fase di rilanci sul prezzo) sarà pari al Prezzo Offerto più elevato indicato nelle offerte irrevocabili d'acquisto pervenute ai sensi di quanto sopra e ammesse a tale fase (il "**Prezzo Base d'Asta**").
39. Prima di iniziare l'asta, verrà richiesto a tutti i soggetti le cui offerte siano state ritenute ammissibili e valide (ivi incluso il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante) di allineare, se necessario, il corrispettivo indicato nelle proprie offerte al Prezzo Base d'Asta tramite formale dichiarazione da rendersi innanzi al Curatore e all'IVG nelle forme indicate, pena l'esclusione dalla partecipazione all'asta.

È espressamente riconosciuto al soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante il diritto di eguagliare qualsiasi offerta superiore, in considerazione del fatto che tale soggetto ha stabilito il prezzo base di riferimento e sostenuto i costi della *due diligence*.
40. Completata tale attività, l'asta si svolgerà sul Prezzo Base d'Asta, mediante rilanci in aumento di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) da effettuarsi, ciascuno, nel termine (massimo) di **2 (due) minuti** dall'apertura della gara o dall'offerta immediatamente precedente.
41. Ove l'asta non possa avere luogo per mancanza di rilanci in aumento, l'IVG pronuncerà l'aggiudicazione provvisoria in favore di colui che ha offerto il corrispettivo posto quale Prezzo Base d'Asta. Qualora tale soggetto non possa essere individuato in quanto vi siano più offerte aventi corrispettivo pari al Prezzo Base d'Asta, i Crediti e i relativi accessori e azioni verranno aggiudicati (i) a favore del soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante (o veicolo ex Legge 130/1999, s.m.i. da quest'ultimo designato), laddove detto soggetto abbia partecipato all'asta e abbia offerto il Prezzo Base d'Asta; o (ii) laddove quest'ultimo non abbia partecipato all'asta, a favore dell'offerente (che abbia offerto il Prezzo Base d'Asta) che risulterà aver presentato per

primo l'offerta in base ai dati registrati (restando inteso che farà fede la data di ricezione presso l'IVG di dette offerte).

42. L'asta sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo per i rilanci senza che vi siano stati rilanci in aumento rispetto all'ultima offerta valida (il “**Corrispettivo di Aggiudicazione**”). L'offerente che abbia offerto il Corrispettivo di Aggiudicazione sarà provvisoriamente dichiarato aggiudicatario dei Crediti (e dei relativi accessori e azioni), ferma la facoltà di cui al precedente punto 35 per il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante. L'aggiudicazione definitiva potrà, infatti, intervenire solo previa autorizzazione del Giudice Delegato.
43. Resta in ogni caso inteso che:
- (i) laddove dovesse emergere, anche all'esito dell'aggiudicazione (provvisoria o definitiva), la violazione delle previsioni di cui ai precedenti punti 17, 19, 21 e 22, l'aggiudicazione verrà revocata, con incameramento di tutto quanto già versato a qualunque titolo a favore del Fallimento e fermo il diritto del Fallimento ad ottenere il ristoro di tutti i danni subiti e subendi e applicazione dell'art. 587 c.p.c.;
 - (ii) ai sensi dell'art. 107, comma 4, l. fall., il Curatore potrà sospendere la vendita ove, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, gli pervenga un'offerta irrevocabile d'acquisto, redatta nel rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare di Gara (e, quindi, avente tutte le caratteristiche richieste per la presentazione delle offerte vincolanti di cui ai precedenti punti 30 e ss.), migliorativa per un importo non inferiore al 10% del valore di aggiudicazione, e debitamente cauzionata nei termini di cui sopra. In tal caso si procederà ad una nuova gara con le modalità che verranno indicate;
 - (iii) il Giudice Delegato ha il potere di sospendere o comunque di impedire il perfezionamento della vendita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 108, comma 1, l. fall.;
 - (iv) in tutti i casi in cui, non si perfezioni la vendita per gli effetti degli artt. 107 o 108 l. fall., all'aggiudicatario spetta solo il diritto alla restituzione di quanto versato, escluso espressamente ogni altro diritto o risarcimento.

* * *

VI. Sottoscrizione del Contratto di Cessione – Imposte, tasse e spese

44. La sottoscrizione del Contratto di Cessione ed il contestuale pagamento dell'intero prezzo di cessione dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva dei Crediti (previa autorizzazione del Giudice Delegato).

45. Per effetto della sottoscrizione del Contratto di Cessione, il cessionario subentrerà, anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nei Procedimenti, ivi inclusi gli ulteriori procedimenti (e provvedimenti) che dovessero essere promossi fino alla sottoscrizione del Contratto di Cessione.
46. Ciascun partecipante alla procedura competitiva sosterrà i costi relativi alle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese per l'attività dei propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato alla partecipazione alla procedura di vendita oggetto del presente Disciplinare di Gara.
47. Tutte le imposte e le tasse previste per legge, nonché le spese relative alle trascrizioni, registrazioni o iscrizioni in pubblici registri, relative e/o conseguenti al trasferimento dei Crediti, ivi comprese quelle tecniche connesse e dipendenti, saranno ad esclusivo carico dell'acquirente.
48. Gli eventuali i costi notarili inerenti alla stipula del Contratto di Cessione, gli oneri fiscali nonché gli eventuali costi e spese del commissionario della procedura competitiva, saranno a carico dell'aggiudicatario, sul presupposto che gli onorari del commissionario della procedura competitiva non superino l'importo di Euro 5.000 e che i costi del bando di gara e della sua pubblicazione rimangano a carico del Fallimento.

* * *

VII. Disposizioni finali

49. Il presente Disciplinare di Gara non costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
50. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, s.m.i., e successive modifiche, e nel pieno rispetto e tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima.
51. Per quanto non previsto dal Disciplinare di Gara, la presente procedura competitiva è regolata dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme sui conflitti di legge.
52. Qualsiasi controversia relativa alla procedura di vendita dei Crediti e/o comunque alle previsioni del presente Disciplinare di Gara, nonché al Contratto di Cessione che sarà stipulato con l'aggiudicatario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di La Spezia.

* * *

La Spezia, 14.10.2026

Fallimento Diesel Center S.p.A.

Il Curatore

Rag. Massimo Bellavigna



Firmato digitalmente da:

Bellavigna Massimo

Firmato il 14/10/2026 12:59

Seriale Certificato: 5741836

Valido dal 17/02/2026 al 17/02/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

* * *

Per presa visione e integrale accettazione:

[Ragione sociale]

[●]
